



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

Cuneo, lì 01/10/2026

N.1627
del registro determinazioni

**OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 2560
- CONCESSIONE DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI**

In data 01/10/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;
- premesso che la dipendente a tempo indeterminato matricola n. 2560, con nota agli atti, ha chiesto la concessione di aspettativa senza assegni per la durata di ottantasette giorni, a decorrere dal 15.10.2026 e fino al 09.01.2027, per le motivazioni specificate nella istanza stessa;

- visto l'art. 10, comma 1, del C.C.N.L. integrativo 10.02.2004 riguardante, tra l'altro, l'area della Dirigenza Sanitaria, che consente di concedere al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;
- verificato che il periodo di aspettativa richiesto rientra nei limiti come sopra definiti dalle norme contrattuali;
- rilevato inoltre che le motivazioni addotte a sostegno della richiesta rientrano in quanto previsto dal comma 5 del sopracitato art. 10 del CCNL integrativo 10.02.2004 relativamente ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 s.m.i. e nei limiti ivi previsti;
- acquisito in merito il parere favorevole del Direttore della Struttura di assegnazione;
- ritenuto che sussistano, nella fattispecie, le condizioni per la concessione alla dipendente matricola n. 2560 di un periodo di aspettativa, per la durata di ottantasette giorni, a decorrere dal 15.10.2026 e fino al 09.01.2027;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di concedere alla dipendente a tempo indeterminato matricola n. 2560 un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNL Integrativo 10.02.2004 della Dirigenza S.P.T.A., per la durata di ottantasette giorni, a decorrere dal 15.10.2026 e fino al 09.01.2027;
3. di dare atto che il periodo di cui sopra, non valido ai fini della retribuzione e dell'anzianità, è utile ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 1, comma 40, della legge n. 335/1995 e s.m.i.;

4. di dare atto che il periodo di cui sopra non è valido ad alcun effetto giuridico, economico e previdenziale;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, in considerazione della decorrenza di cui al precedente punto 2);
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE
LUISA RUATTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.